

APPUNTI SU STATUTI REGIONALI

di Adriana Vigneri — 22 maggio 2002

1. Sui **diritti** e sulle dichiarazioni programmatiche sono d'accordo con quanto osserva T.Groppi. Qualche utile suggerimento è contenuto nel lavoro del CENSIS.
2. Non mi sembra possibile ragionare sui contenuti statutari se non si decide prima **che cosa fa la regione**, quali sono le competenze amministrative che rivendica per sé; questo processo dovrebbe coinvolgere gli enti del governo territoriale, cui in linea di principio le competenze sono sottratte. Ha quindi carattere preliminare anche la configurazione del Consiglio delle Autonomie. Nell'ordine si dovrebbe a) costituire il Consiglio delle Autonomie, anche in versione provvisoria b) decidere sulle competenze da svolgere a livello regionale, di città metropolitana e provinciale c) decidere sulla forma di governo.
3. **Forma di governo**. Fermo restando che spetta allo statuto regionale definire la forma di governo e che l'elezione a suffragio universale e diretto è stabilita provvisoriamente (fino a che lo statuto disponga diversamente) nella forma che produce "un presidente, una maggioranza" (art.5 l. cost.1/99), non vanno incoraggiati ritorni al passato. L'art. 4 del ddl La Loggia può essere utilmente modificato, ma è interpretabile nel senso che non incide sulla forma di governo ma soltanto sul sistema elettorale, nel senso che richiede un sistema elettorale che
 - Produca una maggioranza, anzi agevoli una maggioranza stabile
 - Faccia coincidere rinnovo del Consiglio con il rinnovo del Presidente (possibile senza elezione diretta, v. anche relazione)

In sostanza rispondendo alle esigenze di un sistema maggioritario (e quindi di sistema elettorale si tratta) in cui si

sceglie, in un modo o nell'altro, una maggioranza di governo.

Il testo mi sembra interpretabile nel senso di non imporre il simul stabunt simul cadent, né l'elezione a suffragio universale e diretto (che è poi ciò che interessa ai consigli regionali).

-

Detto questo resta da decidere l'indirizzo politico da adottare sul tema, se si sceglie di mantenere lo schema attuale (122 e art.5) si tratta di vedere se sopporta qualche elasticità; se si scegliesse di indicare due alternative (elezione diretta e "indicazione sulla scheda", i completamenti possibili del sistema muterebbero di conseguenza). Non occorre aggiungere che il sistema dell'indicazione (una sorta di Westminster indotto dalle regole) ha tutte le controindicazioni che conosciamo (staffetta, tradimento della volontà popolare, sfiducia nella politica)

Resta sicuramente esclusa la forma di governo presidenziale disgiunto (US A).

4. In pratica, al di là delle possibili modifiche della La Loggia, alle regioni conviene procedere, ed attendere, da convenute, l'eventuale giudizio della Corte.
5. **Ruolo del Consiglio** . Avendo il Consiglio relevantissimi compiti legislativi, la sua debolezza deriva in parte (ma solo in parte) dall'ignoranza, cioè dall'incapacità di offrire un autonomo contributo (ma anche nel parlamento che ha uffici legislativi molto buoni la percentuale di leggi di iniziativa parlamentare approvate non supera il 2,7%). Occorre in ogni caso studiare - in relazione alle decisioni sul punto 2, dei rafforzamenti del Consiglio, non nascondendoci che il Consiglio è depresso proprio dal sistema elettorale (un presidente, una maggioranza stabile e solida).
6. **Consiglio delle Autonomie** . Premesso che la norma costituzionale può essere interpretata come "prudenziale" e non tassativa, occorre deciderne la natura oppure offrire più modelli: a) consultazione b) concertazione; e la composizione (è una rappresentanza settoriale, di interessi o che altro?) e il suo inserimento nei procedimenti (dello stesso Statuto, delle leggi, degli atti di programmazione) con attenzione al rischio di appesantimenti. I modelli che abbiamo a disposizione sono la Conferenza unificata e la Bicameralina, uno dei due o un possibile terzo? La rappresentanza territoriale va concentrata tutta lì oppure il Consiglio potrebbe essere il vertice di una rappresentanza più diffusa? La questione di intreccia naturalmente con quella delle Autonomie funzionali.
7. **Atti con forma di legge della Giunta e regolamenti** . Sono contraria a prevedere decreti legge (che nascano semmai nella pratica e poi si vedrà come è successo sul piano nazionale), e ai decreti legislativi per non deprimere ulteriormente il Consiglio. Sui regolamenti penso si potrebbero dare quelli attuativi esecutivi alla giunta, gli altri al Consiglio, possibili anche forme intermedie. Sono contro i referendum approvativi (eliminano la responsabilità politica ecc.). Riserva di regolamento sull'organizzazione della Giunta.
8. **Elencare nello statuto le fonti**